

TI_GERICHTE 35.2016.37 vom 8. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.37

FR: TI_GERICHTE 35.2016.37 du 8 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 35.2016.37 del 8 settembre 2016

Regeste

Perforazione corneale (3 punti di sutura)+nevralgia trigeminale. No causalità adeguata per disturbo neurologico. Stabilizzazione dello stato di salute. No rendita perchè abile al 100% in attività abituale. No IMI

Erwägungen

E. 31

marzo 2016 qui avversata (doc. 111) - che, dal profilo oftalmologico, "() in base alla documentazione medica in nostro possesso non esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità. Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione dell'integrità ()". Il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti alla CO 1 per un complemento d'istruttoria riguardo la concessione di eventuali prestazioni di invalidità LAINF e/o IMI, facendo in particolare riferimento alla componente neurologica (doc. I, pag. 4), di cui si deve però fare astrazione per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6). Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronuncia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr.ssa med. _____, specialista che vanta un'ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

E. 36

cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.5.4. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia

molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.5.5. Nel caso di specie, dopo aver sentito il parere del 16 marzo 2015 della dr.ssa med. _____, giusta la quale " Aus rein ophthalmologischer Sicht ist auch kein Integritätschaden geschuldet, da ein voller Visus ohne Korrektur vorhanden ist. " (doc. 81), l'CO 1 ha comunicato all'assicurato, con la decisione del 19 novembre 2015 (doc. 95) - confermata con la decisione su opposizione del 31 marzo 2016 qui avversata (doc. 111) - che, dal profilo oftalmologico, "(...) in base alla documentazione medica in nostro possesso non esiste nessuna menomazione importante dell'integrità fisica. Non ricorrono perciò le premesse per la concessione di un'indennità per menomazione dell'integrità. Dobbiamo perciò rifiutare le pretese di un'indennità per menomazione dell'integrità (...)" . Il ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti alla CO 1 per un complemento d'istruttoria riguardo la concessione di eventuali prestazioni di invalidità LAINF e/o IMI, facendo in particolare riferimento alla componente neurologica (doc. I, pag. 4), di cui si deve però fare astrazione per i motivi già detti (cfr. considerando 2.2.6). Il TCA osserva in ogni caso che non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronuncia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dalla dr.ssa med. _____, specialista che vanta un'ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all'insorgente non è stata attribuita un'IMI, in assenza di una qualsivoglia menomazione importante e durevole all'integrità fisica.

2.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione avversata confermata.